COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.9.2009
COM(2009) 505 definitivo

Proposta di

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 754/2009 che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004, il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere dello CSTEP, può escludere taluni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all'1,5% delle catture totali del gruppo di navi e che l'inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. In seguito all'esclusione di alcuni gruppi di navi battenti bandiera svedese e spagnola deciso dal Consiglio in data 27 luglio 2009 (regolamento (CE) n. 754/2009), lo CSTEP ha esaminato nuove richieste in tal senso da parte di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito.

In base al parere dello CSTEP, le informazioni trasmesse dalla Germania e dalla Polonia riguardo al merluzzo carbonaro, dalla Spagna riguardo al nasello nonché dalla Francia riguardo alle specie di acque profonde e alla rana pescatrice sono sufficienti a dimostrare che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dai gruppi di navi interessati soddisfano le condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008; tali gruppi di navi possono essere quindi esclusi dal regime di gestione dello sforzo purché svolgano prevalentemente le proprie attività di pesca al di sotto della profondità di distribuzione del merluzzo bianco, che può arrivare fino a 300 metri. Per tutte le altre domande, le informazioni trasmesse sono state ritenute insufficienti per verificare la conformità alle suddette condizioni.

Scopo della presente proposta è escludere i suddetti gruppi di navi dall'applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le proprie attività per il resto della presente campagna di pesca.

Proposta di

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

## recante modifica del regolamento (CE) n. 754/2009 che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004[1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca in base al quale vengono assegnate agli Stati membri, su base annuale, possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere dello CSTEP, può escludere taluni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all'1,5% delle catture totali del gruppo di navi e che l'inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.

(2) Il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio[2] ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

(3) In seguito all'esame, da parte dello CSTEP, delle informazioni alla base del regolamento (CE) n. 754/2009, la Germania, la Francia e la Polonia hanno trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da altri gruppi di navi battenti la loro bandiera.

(4) La Germania ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro praticata con reti a strascico al largo del Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale. Sulla scorta della valutazione resa dallo CSTEP di tali informazioni nonché delle informazioni fornite da altri Stati membri su tale attività di pesca, è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dal suddetto gruppo di navi nel periodo in cui utilizzano unicamente il citato attrezzo da pesca non superano l'1,5% delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi nel medesimo periodo,

---

[1] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
[2] GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

purché tale attività di pesca si svolga al di sotto della profondità di distribuzione del merluzzo bianco, che può arrivare fino a 300 metri. Inoltre, tenendo conto del programma tedesco per il controllo di tale attività di pesca e considerando che l'inclusione di questo gruppo costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro al largo del Mare del Nord, praticata con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm a una profondità di almeno 300 metri, dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

(5) La Francia ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi dedite alla pesca di specie di acque profonde praticata con reti a strascico nelle acque della Scozia occidentale e da un altro gruppo di navi dedite alla pesca della rana pescatrice con reti da imbrocco nelle stesse acque. Sulla scorta della valutazione resa dallo CSTEP di tali informazioni è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dai due suddetti gruppi di navi nel periodo in cui utilizzano unicamente i citati attrezzi da pesca non superano l'1,5% delle catture totali effettuate da detti gruppi di navi nel medesimo periodo, purché tali attività di pesca si svolgano prevalentemente al di sotto della profondità di distribuzione del merluzzo bianco, che può arrivare fino a 300 metri. Inoltre, tenendo conto del programma francese per il controllo di tali attività di pesca e considerando che l'inclusione di questi gruppi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il gruppo di navi dedite alla pesca di specie di acque profonde nelle acque della Scozia occidentale, praticata con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm a una profondità di almeno 300 metri, nonché il gruppo di navi dedite alla pesca della rana pescatrice nelle acque della Scozia occidentale, praticata con reti da imbrocco a una profondità di almeno 300 metri, dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

(6) La Spagna ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi dedite alla pesca del nasello praticata con palangari nelle acque della Scozia occidentale. Sulla scorta della valutazione resa dallo CSTEP di tali informazioni è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dal suddetto gruppo di navi nel periodo in cui utilizzano unicamente il citato attrezzo da pesca non superano l'1,5% delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi nel medesimo periodo, purché tale attività di pesca si svolga prevalentemente al di sotto della profondità di distribuzione del merluzzo bianco, che può arrivare fino a 300 metri. Inoltre, tenendo conto del programma spagnolo per il controllo di tale attività di pesca e considerando che l'inclusione di questo gruppo costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il gruppo di navi dedite alla pesca del nasello nelle acque della Scozia occidentale, praticata con palangari a una profondità di almeno 300 metri, dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

(7) La Polonia ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro praticata con reti a strascico nel Mare del Nord. Sulla scorta della valutazione resa dallo CSTEP di tali informazioni nonché delle informazioni fornite da altri Stati membri su tale attività di pesca, è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dal suddetto gruppo di navi nel periodo in cui utilizzano unicamente il citato

attrezzo da pesca non superano l'1,5% delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi nel medesimo periodo, purché tale attività di pesca si svolga prevalentemente al di sotto della profondità di distribuzione del merluzzo bianco, che può arrivare fino a 300 metri. Inoltre, tenendo conto del programma predisposto dalla Polonia per il controllo di tale attività di pesca e considerando che l'inclusione di questo gruppo costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, praticata con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm a una profondità di almeno 300 metri, dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

(8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 754/2009.

(9) Considerando che gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca e il rispetto delle limitazioni dello sforzo sulla base della campagna di pesca che va dal 1º febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 e tenendo conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1342/2008 è stato adottato soltanto poco prima dell'inizio della presente campagna, è opportuno che le deroghe disposte dal presente regolamento si applichino per l'intera campagna di pesca e quindi a decorrere dal 1º febbraio 2009.

(10) Per garantire condizioni di certezza ai pescatori interessati e consentire loro di pianificare quanto prima le attività per la campagna di pesca in atto, è indispensabile concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*
*Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le seguenti lettere da c) a g):

"c) il gruppo di navi battenti bandiera tedesca, partecipanti alle attività di pesca d'altura indicate nella domanda della Germania del 25 marzo 2009 integrata dalla lettera del 27 giugno 2009, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro praticata con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm nel Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale a una profondità di almeno 300 metri;

d) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Francia del 18 giugno 2009, dedite alla pesca di specie di acque profonde praticata con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm nelle acque della Scozia occidentale a una profondità di almeno 300 metri;

e) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Francia del 18 giugno 2009, dedite alla pesca della rana pescatrice praticata con reti da imbrocco nelle acque della Scozia occidentale a una profondità di almeno 300 metri;

f) il gruppo di navi battenti bandiera spagnola, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Spagna del 6 aprile 2009 integrata dalle lettere del 13 aprile e del 14 settembre 2009, dedite alla pesca del nasello praticata con palangari nelle acque della Scozia occidentale a una profondità di almeno 300 metri;

g) il gruppo di navi battenti bandiera polacca, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Polonia del 23 marzo 2009 integrata dalle lettere del 27 aprile e del 16 giugno 2009, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro praticata con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm nel Mare del Nord a una profondità di almeno 300 metri.".

*Articolo 2*
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*